

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

(estratto dalla pubblicazione del Ministero dell'Interno)

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- 1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- 2) dichiarazione di presentazione della lista;
- 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- 6) modello di contrassegno di lista.
- 7) programma amministrativo.

CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (cifra arrotondata all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi). Per il Comune di Casorate Sempione, pertanto, ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 9 e 12, tenendo in considerazione che la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato l'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La suddetta legge, all'articolo 2, detta nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi dei comuni fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c), ha inserito, dopo il comma 3 dell'articolo 71 del testo unico degli enti locali, il comma 3-bis, prevedendo che nella formazione delle liste di candidati debba essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi e disponendo specificamente che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati previsti, con l'eventuale

arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra inferiore a 50 centesimi. Pertanto, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi, come esemplificato di seguito:

Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
			2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
12	3/4	9	8	4	6	3

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

Detti requisiti sono:

a) Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, per il Comune di Casorate Sempione, da non meno di 60 e non più di 120 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'articolo 28, secondo comma, e dell'articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio Rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data d'indizione dei comizi elettorali, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (arti colo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata, a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

L'autenticazione dev'essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Più di recente il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato «in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono». Con altra sentenza 16 giugno 2014, n. 3033, il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, ha ribadito che il potere di autenticazione previsto dal predetto articolo 14 è strettamente connesso al territorio di competenza dell'ufficio di cui quei soggetti sono titolari o al quale appartengono. Di conseguenza, per quanto d'interesse ai fini della presente pubblicazione, i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli dei comuni della loro provincia, mentre i consiglieri comunali e gli assessori comunali hanno un'analogha legittimazione per l'elezione del sindaco e del consiglio del LORO comune.

d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

L'indicazione dei delegati di lista nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

e) Programma amministrativo.

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del comune.

CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I PRESENTATORI DELLE LISTE DEI CANDIDATI SONO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi. Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO O CONSIGLIERE COMUNALE. – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale [articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570] la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge [articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012]. La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità dev'essere firmata dal candidato e autenticata. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, quinto comma, 32, settimo comma, numero 3), richiede, esplicitamente, che l'atto di presentazione delle candidature sia corredata dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

CONTRASSEGNO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno. I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Affinché la Sottocommissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570. Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto. È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.